29-01-2015

Pagina

39

Foglio

Professionisti. Il Consiglio di Stato dà seguito alla sentenza della Corte Ue sulla liberalizzazione

# Il decoro non entra nella tariffa

# Gli Ordini non possono più valutare i prezzi col parametro della dignità

### **Guglielmo Saporito**

Il decoro non è più un parametrovalido perverificare le tariffe professionali. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 22 gennaio 2015 n. 238, generata da un ricorso dell'Ordine dei geologi, ma estensibile a tutte le professioni. Si discuteva infatti delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza (Antitrust), irrogate perché professionale. l'Ordine aveva adottato criteri e parametri per determinare tariffe. Quindi, una situazione dereconl'articolo 2233 del Codiidentica a quella di altre professioni collegiate (avvocati, notai, go di "decoro" nelle tariffe. La professioni tecniche).

possono essere reintrodotti atdi corretto comportamento. Ora, con questa sentenza del Consiglio di Stato, i prezzi praticati dai professionisti non sono

più oggetto di una verifica di de- le collegamento, perché la qua- parametro del decoro. coro deontologico, concludendo un percorso che ha coinvolto nali non è intaccata da un'ipotela Corte di giustizia Ue. Algiudice comunitario era infatti stato chiesto se l'articolo 101 (sulla libera concorrenza) del Trattato dell'Unione consentisse un riferimento alla «dignità» e al «decoro» del professionista nella determinazione il compenso

La libertà dell'articolo 101 del Trattato sembrava infatti collice civile, che inserisce un obbli-Corte di giustizia (sentenza 18 Il problema è sorto con il Dl luglio 2013, causa C-136/12) ha 223/2006 (articolo 2), che ha eli-sottolineato che spetta al giudiminato i minimi tariffari: mini- ce nazionale (il Consiglio di Stami che secondo l'Antitrust non to) verificare se la qualità delle prestazioni professionali ritraverso principi deontologici chieste dal consumatore esiga che il compenso sia commisurato al "decoro" professionale.

Ora la sentenza 238/2015 del Consiglio di Stato ha escluso ta-

lità delle prestazioni professiotica mancanza di decoro a sua volta scaturente da importi ritenuti troppo bassi. Prevalgono quindi libertà di concorrenza e possibilità di prezzi ridotti. Ciò significa che il professionista non corre più il rischio di vedersi accusato di comportamento "indecoroso", rischiando la sospensione, seapplicatariffe particolarmente ridotte.

Le conseguenze nei confronti degli Ordini sono immediate: viene meno la possibilità di indagine sulle tariffe applicate, qualora tale indagine si fondi sull'intenzione di garantire il decoro della professione. Via libera, quindi, alla più ampia concorrenza, perché - sottolinea il Consiglio di Stato - il consumatore ha specifici rimedi civilistici per tutelarsi e la qualità della prestazione non può essere verificata dall'Ordine attraverso il

Questa più ampia libertà sulle tariffe si collega alla pubblicità, consentita ai professionisti dagliarticoli3delDl138/2011e4del Dpr 137/2012, e completa l'equiparazione dei professionisti alle imprese. Venuto meno il «decoro» rimangono i generici divieti di concorrenza sleale (articolo 2598 del Codice civile), di pratiche commercialiscorrette (articolo 27 del Codice del consumo, Dlgs206/2005) ediofferte basse in modo anomalo (Codice dei contratti pubblici, Dlgs 163/2006). Divieti che vengono attutiti dalle pronunce Antitrust favorevoli alle offerte che i professionisti offrono su Groupon o circuiti tipo Carta Amica, come avvenuto per odontoiatri (provvedimento Antitrust 25078/2014) e avvocati (provvedimento22ottobre2014).GliOrdiniquindihannomanilegatesu tariffe e pubblicità. A vantaggio, si spera, del consumatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# **QUOTIDIANO DEL DIRITTO**

Rassegna di massime su primo grado contumaciale e appello

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e uffici legali in un unico abbonamento digitale. Oggi rassegna di massime a cura di Lex24 sulla restituzione nel termine per proporre appello contro una sentenza contumaciale.

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

## LETUTELE CHE RESTANO

La competizione è limitata solo dai divieti di concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette e offerte anomale, peraltro attutiti dall'Antitrust



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.